

**336 Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019
-Art. 230 (Omessa consegna o deposito di cose del fallimento). Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 267 -**

Articolo vigente |red

Art. 336 Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale

1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.
2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 230 (Omessa consegna o deposito di cose del fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire tremila.

**336 Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019
-Art. 230 (Omessa consegna o deposito di cose del fallimento). Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 267 -**

la giurisprudenza |green

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello